

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Vanessa Avolio, n. 372 del 21 aprile 2020 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI **SEZIONE CIVILE**

Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2616 del R.G. 2015, promossa da:

MUTUATARI

contro

BANCA

società opposta -

opponenti -

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 04.09.2015.

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 16.12.2019, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

FATTO E DIRITTO

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 04,09.2015 e notificato il 25.09.2015, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - era stato intimato loro il pagamento della somma di € 19.829,21 oltre interessi e spese della procedura monitoria.

Nel merito, eccepivano la mancanza dei presupposti di cui all'art. 648 cpc, sulla effettiva applicazione di un TAEG diverso e maggiore rispetto a quello previsto nel contratto di mutuo chirografario, richiamando la propria CTP prodotta nonché la sostituzione del tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB n. 7). Contestavano inoltre il piano di ammortamento del mutuo, la quantificazione del capitale residuo e il conteggio degli interessi percepiti dalla Banca e l'applicazione da parte della Banca di interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., il calcolo degli interessi col metodo "alla francese" ed infine la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.



Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Vanessa Avolio, n. 372 del 21 aprile 2020

In ragione di tanto, invocavano la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna alla restituzione di quanto illegittimamente percepito oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 11.02.2016 si costituiva in giudizio BANCA la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, evidenziando la piena legittimità del proprio operato sotto ogni profilo ex parte adversa censurato e concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese e competenze di causa.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 16.12.2019 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

L'opposizione proposta dagli odierni attori è infondata e va, pertanto, rigettata sulla scorta dei motivi di seguito analiticamente illustrati.

1. Giova preliminarmente osservare come, per giurisprudenza unanime, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto l'onere di dare piena prova del credito azionato.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.

Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.

2. Tanto premesso, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, osserva questo Tribunale come in data 07.10.2008 l'impresa, in persona dell'omonimo titolare, stipulava con la Banca, un contratto di mutuo chirografario contrassegnato con il numero omissis.

Col predetto contratto la banca erogava la somma di €. 70.000,00 al mutuatario, il quale si impegnava a restituirlo in 84 rate mensili al tasso di interesse annuo indicizzato IRS10YL CHIR-IMP >5000, rilevata sul quotidiano il Sole 24 Ore, maggiorato 01.00000 punti (spread).

Il contratto prevedeva che in caso di inadempimento, veniva fissato il tasso di mora nella misura del tasso di interesse corrispettivo aumentato di tre punti percentuali e in pari data, con separato atto, la signora, prestava fideiussione specifica a garanzia del predetto mutuo fino alla concorrenza massima di \in . 70.000,00.



Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Vanessa Avolio, n. 372 del 21 aprile 2020

A seguito del mancato pagamento di alcune rate, in data 01.08.2014, veniva inviata al mutuatario ed alla garante lettera di costituzione in mora e di decadenza del beneficio del termine. La somma ingiunta con decreto ingiuntivo, per come evincibile dal piano di ammortamento, allegato al fascicolo di parte opposta, al mutuo e dalla dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs. 1.9.1993 n.385, sottoscritta dal legale rappresentante della Banca creditrice ammontava, ad € 19.829,21.

Con riguardo alla dedotta applicazione di interessi anatocistici, si ricorda, in linea generale, come la delibera del CICR del 09.02.2000 ha rimesso all'autonomia privata la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito: si è legittimato l'anatocismo infra-annuale (trimestrale), condizionato ad un uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito. In particolare, per i contratti di conto corrente e di mutuo stipulati dopo il 22.04.2000, data di entrata in vigore della delibera, le clausole anatocistiche sono valide ed efficaci purché: a) siano espressamente indicati la periodicità della capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato; b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità degli interessi creditori e debitori.

Peraltro occorre brevemente precisare come il piano di ammortamento alla francese non comporta un'illecita capitalizzazione degli interessi – rimanendo una opzione legittima di costruzione delle rate. Difatti costituisce un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangono costanti nel tempo, per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme mantengono costante la rata periodica per tutta la durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

Nel merito, va osservato che la caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. In conclusione si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

3. Effettuata tale necessaria premessa normativa giuridica, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata istruttoria e, in particolare, alla luce dell'elaborato peritale redatto dal Ctu – le cui valutazioni e conclusioni appaiono condivisibili in quanto congruamente motivate, coerenti ed immuni da profili di contraddittorietà o illogicità (non avendo, peraltro, parte opponente prospettato elementi di valutazione ulteriori e diversi tali da validamente contrastarle) – rileva questo Tribunale come la società opposta, "relativamente al mutuo n. omissis il TEG e il TEGM non risultano superiori al tasso soglia" (v. perizia). Il CTU ha precisato altresì che "poiché il TEG di periodo di finanziamento n.



Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Vanessa Avolio, n. 372 del 21 aprile 2020 omissis, non risultano mai superiori al tasso soglia ai fini dell'usura, non è necessario effettuare alcuna operazione di ricalcolo nel rapporto dare/avere tra e parti" (v. perizia). Infine l'Ausiliario conclude statuendo che, "all'esito dei conteggi effettuati, il credito vantato dalla Banca confrontato con quanto richiesto nella certificazione ex art. 50 TUB deve essere individuato in euro 19.694,16 (come si evince dal totale di colonna C della seguente tabella

Per i motivi suesposti il decreto ingiuntivo andrà revocato e gli odierni opponenti condannati al pagamento in favore della società opposta di 19.694.16.

4. Per quanto concerne, infine, la disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre le spese della ctu vanno definitivamente poste a carico degli opponenti.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. omissis ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita così provvede:
- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. omissis emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 04.09.2015:
- 2) Condanna Vuoto Vincenzo, in proprio e quale titolare della MUTUATARI al pagamento, in favore di BANCA della somma di € 19.694,16;
- 3) Condanna MUTUATARI al pagamento in favore di BANCA delle spese e competenze di lite che liquida in complessive € 2.800,00 oltre accessori come per legge e se dovuti;
- 4) Pone gli oneri della CTU, precedentemente liquidati con decreto, definitivamente a carico degli opponenti.

Così deciso in Castrovillari, il 20 aprile 2020

5)" (cfr perizia).

Il Giudice Onorario Dott.ssa Vanessa Avolio

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy